CITTÀ DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI 2024: VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE

Registro n° 25 del 30/04/2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09:33**, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Vice Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Seconda convocazione.
Presiede l'adunanza: *Nazzareno Putrino* in qualità di Presidente del Consiglio.

N. Ordine	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	Putrino Nazzareno Valentino Domenico	Presidente	Presente
2	Scrugli Lorenza Stefania	Consigliere	Assente
3	Fusino Zelia	Consigliere	Presente
4	Naso Agostino	Consigliere	Assente
5	Cuzzucoli Giuseppe	Consigliere	Presente
6	Colloca Giuseppina	Consigliere	Assente
7	Ierfone Angela	Consigliere	Presente
8	Cataudella Paola	Consigliere	Assente
9	Termini Gerlando	Consigliere	Presente
10	Ursida Stefania	Consigliere	Assente
11	Tucci Danilo	Consigliere	Presente
12	Cutrullà Giuseppe	Consigliere	Presente
13	Roschetti Antonino	Consigliere	Presente
14	Console Domenico	Consigliere	Presente
15	Fatelli Elisa	Consigliere	Assente
16	Calabria Giuseppe	Consigliere	Presente
17	Lombardo Lorenzo	Consigliere	Presente
18	Lo Bianco Anthony	Consigliere	Assente
19	Lo Schiavo Serena	Consigliere	Presente
20	Schiavello Antonio	Consigliere	Presente
21	Curello Leoluca Antonio	Consigliere	Assente
22	Santoro Domenico	Consigliere	Assente
23	Pisani Silvio	Consigliere	Presente
24	Pilegi Loredana Patrizia Caterina	Consigliere	Assente
25	Luciano Stefano	Consigliere	Assente
26	Pugliese Laura	Consigliere	Assente

27	Policaro Giuseppe	Consigliere	Presente
28	Russo Giuseppe	Consigliere	Assente
29	Arena Azzurra	Consigliere	Assente
30	Miceli Marco	Consigliere	Presente
31	Soriano Stefano	Consigliere	Presente
32	Comito Pietro	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti n. **18** su **32** Consiglieri Comunali assegnati.
È presente il Sindaco.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **Dott. Scuglia Domenico Libero**.
Sono presenti i seguenti assessori: Scalamogna Pasquale, Corrado Maria Carmosina, Bruni Vincenzo, Fanelli Giusi.

La seduta è pubblica.

Si dà atto che la seduta consiliare è conservata ed è consultabile negli archivi multimediali del sito internet istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione "L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale", a cui si rinvia quale parte integrante del presente atto.

Il Presidente pone in discussione il **Punto 2 all'odg: "**Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 19/2024, avente ad oggetto: *TARI 2024: VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE*.**".**

Il Presidente concede la parola al Sindaco per relazionare sulla seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"..."... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più*

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …";

- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente …"*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) …*;
- **il comma 655** ai sensi del quale *"… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 28 febbraio 2008, n. 31. *Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …"*;
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …"*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato ed integrato con le deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2021, n. 66/2022 e n. 13/2023, il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

§ *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..."* (lett. f);

§ *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);

§ *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 02/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema Regolatorio "I" così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, cosi come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";*

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".*

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vibo Valentia, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale attraverso l'organo collegiale dei revisori dei conti;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 17/04/2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il verbale di validazione del piano finanziario sottoscritto dai revisori dei conti del Comune di Vibo Valentia che hanno verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario (**Allegato sub A**) per *il* periodo 2024 -2025 ammonta ad € 6.910.621,00;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R cosi quantificate:

1) € 58.370,00 (contributo MIUR)

Richiamate

- le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni"* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "… *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso*

procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente …" e dall'altro si prevede che "… *"... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 6.910.621,00 , sono così ripartiti:

COSTI FISSI €. 2.196.914,00

COSTI VARIABILI € 4.713.708,00

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

52,68% a carico delle utenze domestiche;

47,32% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR–2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana*, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da* ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) 1,, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
b) 2,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Terminata la relazione del Sindaco, il Presidente registra gli interventi dei consiglieri Lombardo, Console, Pisani, Bruni, Policaro, Miceli e infine del Sindaco.

Constatata l'assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Presidente indice la votazione sulla proposta del consiglio comunale, con la modalità dell'appello nominale, richiesta dai consiglieri Miceli, Policaro e Soriano, conseguendo il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n° 20 (compreso il Sindaco)

Voti favorevoli: n° 20 (Limardo Maria, Fusino Zelia, Cuzzucoli Giuseppe, Putrino Nazzareno Valentino, Ierfone Angela, Cataudella Paola, Termini Gerlando, Tucci Danilo, Cutrullà Giuseppe, Roschetti Antonino, Console Domenico, Calabria Giuseppe, Lombardo Lorenzo, Lo Schiavo Serena, Schiavello Antonio, Pisani Silvio, Policaro Giuseppe, Miceli Marco, Soriano Stefano e Comito Pietro).

Contrari: n° 0

Astenuti: n° **0**

Assenti n° 13 (Scrugli Lorenza Stefania, Naso Agostino, Colloca Giuseppina, Ursida Stefania, Fatelli Elisa, Lo Bianco Anthony, Curello Leoluca Antonio, Santoro Domenico, Pilegi Loredana Patrizia, Luciano Stefano, Pugliese Laura, Russo Giuseppe e Arena Azzurra).

Il Presidente indice la votazione per l'immediata esecutività, che viene approvata ad unanimità dei presenti e votanti.

Il Presidente proclamato l'esito delle votazioni, dà atto dell'approvazione della "Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 19/2024, avente ad oggetto: *TARI 2024: VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE***"** e della sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi della seduta;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000

- lo Statuto Comunale

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Con votazione palese che ha dato risultato riportato in narrativa

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, e visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di cui in narrativa:

- di validare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- di quantificare in € 6.910.621,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 al lordo del contributo MIUR in narrativa citato**;**

2) di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente **Allegato B)** e **Allegato C)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1,, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

5) di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono quelle previste dall'articolo 29, comma 3, del regolamento comunale TARI approvato ed integrato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17/2021, n. 66/2022 e n. 13/2023;

6) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma

767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

con separata votazione di cui in narrativa, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Parere Tecnico Proposta Delibera Consiglio

Parere espresso in data 23/04/2024 da Le Piane Claudio, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Parere Contabile Proposta Delibera Consiglio

Parere espresso in data 23/04/2024 da Santoro Claudia, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Nazzareno Putrino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Segretario Generale
Dott. Scuglia Domenico Libero
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il Segretario Generale
Dott. Scuglia Domenico Libero
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)